

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 322 del 07/03/2022

Seduta Num. 12

**Questo** lunedì 07 **del mese di** Marzo  
**dell' anno** 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2022/288 del 24/02/2022

**Struttura proponente:** SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** L.R. N. 11/2012 - ART. 20. ISTITUZIONE AREA DI PESCA REGOLAMENTATA  
NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO E REVOCA DELLE AREE DI PESCA  
REGOLAMENTATA NEI COMUNI DI PIEVEPELAGO, PORTICO E SAN  
BENEDETTO.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Vittorio Elio Manduca

## **LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce, tra l'altro, alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

Visti:

- la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata e integrata con Legge Regionale 6 marzo 2017, n. 2 in attuazione, tra l'altro, del processo di riordino per l'esercizio della funzione nella relativa materia;
- il Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 20 della predetta Legge Regionale n. 11/2012, il quale dispone:

- al comma 1 che la Giunta regionale, su richiesta di uno o più Comuni o di loro Unioni, istituisce Aree di Pesca Regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati o alle loro Unioni e che tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40% della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono;
- al comma 2, che qualora l'Area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione;
- al comma 3, che l'esercizio della pesca in tali Aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza

di pesca sportiva e che l'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 della Legge Regionale n. 11/2012 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali Aree;

- al comma 4, che l'atto istitutivo di tali Aree descrive in particolare:
  - a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
  - b) il piano di gestione dell'Area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
  - c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
  - d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
  - e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività;
- al comma 7, che l'istituzione dell'area di pesca regolamentata può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;

Richiamata la deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/2009", come modificata con deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018, che dispone il divieto di istituzione di Aree di Pesca Regolamentata nei siti Natura 2000, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;

Richiamata, inoltre, la nota interpretativa protocollo n. 0173104 del 12 marzo 2018, predisposta dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, nella quale si chiarisce, alla luce di quanto prescritto dalla citata deliberazione n. 79/2018, che il nulla osta di cui al comma 2 dell'art. 20 è da intendersi come segue:

- **Nulla-osta** rilasciato ai sensi dell'art. 40, comma 4 e dall'art. 49, comma 3 della Legge Regionale n. 6/2005, per le aree ricomprese nelle aree protette (Parchi

nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);

- **Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nei siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);
- **Nulla-osta e Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nelle aree protette e contemporaneamente nei siti della Rete Natura 2000;

Vista l'istanza presentata dal Comune di Villa Minozzo, acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca con protocollo n. 0232268 del 17 marzo 2021, successivamente integrata con nota protocollo n. 1172411 del 20 dicembre 2021, con la quale è stata richiesta l'istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata sul territorio comunale, definita come di seguito specificato:

<b>Comune interessato</b>	<b>Corpo idrico interessato</b>	<b>Denominazione Area di Pesca Regolamentata</b>
Villa Minozzo	Dolo - Località Civago	Torrente Dolo

Preso atto, altresì, della documentazione allegata alla predetta istanza, anch'essa conservata e trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca e dell'istruttoria favorevole in merito a tutte le condizioni richieste dalla Legge Regionale n. 11/2012;

Rilevato che la citata richiesta di nuova istituzione dell'Area di Pesca Regolamentata è stata sottoposta all'esame del Tavolo di consultazione locale di Reggio Emilia, previsto dall'art. 6, commi 5, 6 e 7 della più volte citata Legge Regionale n. 11/2012;

Atteso che per l'Area di nuova istituzione nel comune di Villa Minozzo sono stati acquisiti il parere del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e la valutazione di incidenza del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna, rispettivamente, con note protocollo n. 1081613 del 25 novembre 2021 e n. 1057613 del 16 novembre, che, nel rispetto di precise prescrizioni e condizioni, sono favorevoli all'istituzione della nuova Area;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. f) della Legge Regionale n. 11/2012, la Commissione Ittica Regionale si è espressa favorevolmente sull'istituzione della nuova Area di Pesca Regolamentata;

Vista inoltre la propria deliberazione n. 400 del 19 marzo 2018 con la quale si è provveduto ad istituire diverse Aree di Pesca Regolamentata, tra le quali:

<b>Comune interessato</b>	<b>Corpo idrico interessato</b>	<b>Denominazione Area di Pesca regolamentata</b>
Pievepelago	Torrente Scoltenna	Ponte della Fola
Portico-San Benedetto	Fiume Montone	Portico di Romagna; Bocconi

Preso atto:

- che il Comune di Portico-San Benedetto, con nota acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca con protocollo n. 0125235 dell'11 febbraio 2022, ha chiesto la revoca dell'assegnazione delle Aree di Pesca Regolamentata denominate "Bocconi" e "Portico di Romagna", istituite con la sopracitata deliberazione n. 400/2018;
- che il Comune di Pievepelago, con nota acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca con protocollo n. 0136390 del 15 febbraio 2022, ha comunicato che l'Area di Pesca Regolamentata denominata "Ponte della Fola", istituita anch'essa con la citata deliberazione n. 400/2018 non è mai stata attivata e che, al momento, non sussistono le condizioni per un eventuale suo avvio;

Considerato, pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca, che sussistono i presupposti e le condizioni di fatto e di diritto per accogliere la richiesta del Comune di Villa Minozzo di istituzione di una nuova Area di Pesca Regolamentata sul proprio territorio e per procedere alla revoca delle Aree di Pesca Regolamentata denominate "Bocconi", "Portico di Romagna" e "Ponte della Fola", assegnate rispettivamente ai Comuni di Portico-San Benedetto e Pievepelago, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 7 della predetta Legge Regionale n. 11/2012;

Ritenuto, conseguentemente, con il seguente provvedimento:

- di istituire l'Area di Pesca Regolamentata con le caratteristiche di seguito riportate:

<b>Comune interessato</b>	<b>Corpo idrico interessato</b>	<b>Denominazione Area di Pesca Regolamentata</b>
Villa Minozzo	Dolo-Località Civago	Torrente Dolo

- di revocare, ricorrendone i presupposti ai sensi del citato art. 20, comma 7 della Legge regionale n. 11/2012, l'assegnazione delle seguenti Aree di pesca regolamentata, istituite con deliberazione n. 400/2018:

<b>Comune interessato</b>	<b>Corpo idrico interessato</b>	<b>Denominazione Area di Pesca regolamentata</b>
Pievepelago	Torrente Scoltenna	Ponte della Fola
Portico-San Benedetto	Fiume Montone	Portico di Romagna Bocconi

Dato atto, infine, secondo quanto previsto ai commi 5 e 6 del citato art. 20 della Legge Regionale n. 11/2012, che:

- il Comune di Villa Minozzo, al fine di regolamentare l'accesso nella citata Area di Pesca Regolamentata, può rilasciare permessi a pagamento ed introitare i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;
- il Comune sopracitato può affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione dell'Area di Pesca Regolamentata ad una associazione piscatoria di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 11/2012 o ad una associazione di promozione sociale di cui alla Legge Regionale n. 34/2002 operanti sul territorio;

Dato atto che nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è riportato il "Regolamento di gestione dell'Area di Pesca di riferimento" che contiene anche le prescrizioni indicate nel parere del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e nella valutazione di incidenza del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno stabilire che il Comune di Villa Minozzo, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11/2012 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018, potrà apportare modifiche al contenuto del predetto "Regolamento di gestione dell'Area di Pesca di riferimento" previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024" di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art.6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

- 1) di istituire, ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale n. 11/2012, l'Area di Pesca Regolamentata denominata "Torrente Dolo" come di seguito specificato:

<b>Comune interessato</b>	<b>Corpo idrico interessato</b>	<b>Denominazione Area di Pesca</b>
Villa Minozzo	Dolo - Località Civago	Torrente Dolo

- 2) di approvare, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, le prescrizioni e il Regolamento di gestione della nuova Area di Pesca Regolamentata denominata "Torrente Dolo";

- 3) di stabilire che il Comune di Villa Minozzo:

- entro il 31 dicembre di ogni anno, deve presentare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia una relazione sulle attività svolte;
- ogni tre anni, deve integrare la relazione di cui al precedente alinea con una relazione ittiologica eseguita sulla base dei campionamenti effettuati;
- può rilasciare permessi a pagamento ed introitare i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat,

all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;

- può affidare, nel rispetto della disciplina vigente, la gestione della relativa Area ad una associazione piscatoria di cui all'art. 7, della L.R. n. 11/2012 o ad una associazione di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002 operanti sul territorio;
- 4) di stabilire, inoltre, che il Comune di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11/2012 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018, può apportare modifiche al contenuto del "Regolamento di gestione dell'Area di Pesca di riferimento" di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
- 5) di revocare, ai sensi dell'art. 20, comma 7 della Legge Regionale n. 11/2012, le Aree di Pesca Regolamentata istituite con deliberazione della Giunta regionale n. 400/2018, come di seguito specificato:

<b>Comune interessato</b>	<b>Corpo idrico interessato</b>	<b>Denominazione Area di Pesca regolamentata</b>
Pievepelago	Torrente Scoltenna	Ponte della Fola
Portico-San Benedetto	Fiume Montone	Portico di Romagna Bocconi

- 6) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Villa Minozzo, Portico-San Benedetto e Pievepelago;
- 8) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Bologna o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della sua pubblicazione;
- 9) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà

a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet  
E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

-----

# **COMUNE DI VILLA MINOZZO**

## **AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO**

### **“VILLA MINOZZO”**

#### **PARERI, NULLA-OSTA E PRESCRIZIONI**

L'Area richiesta interessa il sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT 4030005 “Abetina Reale, Alta Val Dolo”, per la quale il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna ha espresso la Prevalutazione di incidenza dalla quale si evince che la richiesta di autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul sito di Rete Natura 2000 interessato. Infatti, il progetto risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000, a condizione che i ripopolamenti e le immissioni all'interno del sito siano effettuati solo con esemplari appartenenti a specie autoctone.

L'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all'istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata (ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale n. 11/2012) nel territorio del comune di Villa Minozzo (RE) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i ripopolamenti ittici dovranno essere effettuati, come previsto dalle Misure Generali di Conservazione vigenti, utilizzando solo specie autoctone e previa valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore, e calibrati sulla base della capacità portante dell'ambiente di semina e delle comunità faunistiche presenti;
- non potranno essere effettuati ripopolamenti con materiali provenienti da stock di ceppo atlantico, al fine di garantire la conservazione e/o il recupero di popolamenti di Trota mediterranea;
- la disponibilità di modificare l'estensione dell'Area di Pesca Regolamentata per esigenze di tutela del Gambero di fiume qualora dalle risultanze delle indagini e dei monitoraggi effettuati nell'ambito del progetto LIFE18 NAT/IT/000806 “Crayfish lineages conservation in north-western Apennine” – LIFE CLAW ed in particolare dalla “Crayfish zonation map” prevista dal Progetto risultassero incluse nella Riserva di pesca zone di particolare interesse per la presenza e la conservazione della specie;
- si dovranno considerare, tra gli interventi di riqualificazione ambientale previsti all'Art. 8 del Regolamento della Riserva, specifici interventi, in collaborazione con l'Ente Parco, di creazione e ripristino di siti di riproduzione, di alimentazione e rifugio per anfibi e invertebrati (in particolar modo per il Gambero di fiume), componenti dell'ecosistema acquatico particolarmente sottoposti agli effetti della pressione dei salmonidi immessi a scopo alieutico;
- allo scopo di prevenire la diffusione della peste del Gambero, si chiede il rispetto delle seguenti procedure di disinfezione delle attrezzature utilizzate per la pesca:
  - spazzolare accuratamente il fango dall'attrezzatura, e in particolare dalle soles di scarponi e stivali, sciacquando il materiale da campo nel corso d'acqua per eliminarne eventuali residui;
  - spruzzare l'attrezzatura utilizzata e quant'altro sia entrato in contatto con acqua o fango del sito con una soluzione diluita di ipoclorito di sodio (100 ppm di cloro libero)

# COMUNE DI VILLA MINOZZO

## AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO

### *“VILLA MINOZZO”*

lasciando agire per 5 minuti. La soluzione si prepara aggiungendo 2-3 ml candeggina per uso domestico al 5% ad 1 litro di acqua di rubinetto;

- lasciare agire per almeno 10 minuti e risciacquare, ad adeguata distanza da corsi d'acqua.

### LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata, interessata dalla richiesta, si estende sul Torrente Dolo nel tratto compreso da 1,5 km a monte del ponte della SP 96 Villa Minozzo – Piandelagotti e 1,5 km a valle del suddetto ponte, fino alla confluenza con il torrente Riaccio, in acque di categoria D.

### ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, riportate nella relazione ittiologica allegata alla richiesta di rinnovo, risultano quelle tipiche delle acque salmonicole con presenza di trota mediterranea con introggressione della forma alloctona atlantica.

In particolare, nelle conclusioni dello studio ittiologico si riscontra che, al momento, non si evidenziano criticità o particolari pressioni operate dalla gestione della Riserva Turistica sui popolamenti ittici presenti. Al contrario, la buona struttura di popolazione con numerose classi di età dimostra come una sana gestione consenta ai pesci di accrescersi e di invecchiare, riproducendosi e garantendo così alle progenie caratteri di rusticità e forte resilienza. Di fatto si può ritenere che seppur il prelievo operato da parte dei pescatori, nel rispetto dei vigenti regolamenti, è di certo compensato dalle semine che vengono realizzate nel corso della stagione alieutica, il potenziale del tratto oggetto di investigazione è sicuramente superiore.

La rivisitazione dei regolamenti in senso migliorativo e qualificante in fatto di tecniche di pesca, di prelievi e misure minime legali potrebbe di certo incrementare il patrimonio salmonicolo presente a favore delle linee autoctone mediterranee. Si esorta inoltre a continuare nelle politiche ittiogeniche a favore di materiale autoctono di certificata provenienza e possibilmente immesso allo stadio di uovo embrionato prossimo alla schiusa con immissione nel mese di marzo o di aprile mediante la tecnica del cocooning.

### **VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012**

I tratti interessati dall'Area di Pesca Regolamentata si estendono per una lunghezza complessiva di km 3 circa nel comune di Villa Minozzo.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Villa Minozzo comprende, una porzione significativa dell'alto bacino del Torrente Dolo e per intero del Torrente Secchiello e dei sottobacini dei torrenti Lucola, Prampola, Rio Grande, Torrente Cervarolo, Rio Rumale e Rio di Coriano con i relativi affluenti la cui lunghezza complessiva è stimabile in oltre 18,0 km.

**COMUNE DI VILLA MINOZZO**  
**AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO**  
***“VILLA MINOZZO”***

Pertanto, l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici inferiore al 40 %.

# COMUNE DI VILLA MINOZZO

## AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO

### “VILLA MINOZZO”

#### REGOLAMENTO

##### **Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime**

I tratti individuati come Area di Pesca Regolamentata sono sottoposti a regolamentazioni differenti della pesca e sono collegati ad uno specifico permesso di pesca secondo quanto disposto al successivo art. 2.

All'interno dell'Area di Pesca Regolamentata è consentito trattenere esclusivamente salmonidi nel numero e nelle misure minime di seguito indicate.

Le acque in convenzione sono suddivise in due tipologie a cui corrispondono regolamentazioni differenti, collegate al proprio specifico permesso di pesca:

##### • **Z.TU.TR. A: Zona Turistica a Trofei solo con Esche Artificiali (TRATTO BLU)**

Catture consentite: 2 capi giornalieri; misura minima: salmonidi cm. 30; tipologie di pesca consentita: è consentito l'uso delle sole esche artificiali come mosca coda di topo, moschera, cucchiaino, spinning, pesciolino artificiale, esche siliconiche.

Localizzata a monte per 1,5 km dalla SP96.

##### • **Z.TU.PR. B: Zona Turistica a Prelievo (TRATTO VERDE)**

Catture consentite: 5 capi giornalieri. Misura minima: salmonidi cm. 25. Tutti i tipi di pesca consentiti dalla legge regionale.

Localizzata a valle per 1,5 km dalla SP96 fino alla confluenza con il torrente Riaccio.

Tutti gli esemplari di trota fario di dimensione inferiore alla taglia minima devono essere immediatamente rilasciati, avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce

##### **Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo**

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Villa Minozzo.

È onere del Comune determinare l'entità, le eventuali quote differenziate e le modalità di pagamento del permesso; è altresì onere del Comune fissare eventuali limitazioni alla fruizione del corso d'acqua in termini di presenze. Il permesso è personale e non trasferibile.

Hanno diritto allo stagionale ridotto ragazze/i fino al compimento del 17° anno di età compreso ed i residenti nelle municipalità del Comune di Villa Minozzo.

Il minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere in possesso di tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi ed essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità, tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Il maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi, documento di identità e permesso a pagamento rilasciato dal Comune.

# **COMUNE DI VILLA MINOZZO**

## **AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO**

### **“VILLA MINOZZO”**

Il prelievo potrà essere contenuto in n° 5 esemplari per il TRATTO VERDE e n° 2 esemplari per il TRATTO BLU di Trota mediterranea per permesso, non cumulabili con altre catture effettuate al di fuori della riserva turistica. Nel caso di acquisto di entrambi i permessi nella stessa giornata di pesca, il prelievo massimo giornaliero totale non potrà essere superiore ai n° 5 capi totali. Nel caso del raggiungimento della quota ammessa è possibile continuare l'attività di pesca nella giornata indicata solo ed esclusivamente con esche artificiali e con un solo amo senza ardiglione (o ardiglione schiacciato) con modalità NO KILL. In caso di deposito del pesce pescato, l'ultimo capo deve essere cerchiato.

Le catture di pesci di specie autoctone diverse dalla trota mediterranea non sono consentite.

#### **Art. 3 – Giornate di pesca e tempi di pesca**

La pesca nelle acque della Riserva è consentita dalle ore 6.00 del primo maggio alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre in tutte le acque autorizzate.

La riserva è chiusa nella giornata del martedì. In questo giorno vige il divieto di pesca nella riserva turistica. Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

#### **Art. 4 – Tesserino segnacature e quote dei permessi**

E' possibile acquistare, giornalmente, per ogni pescatore, un permesso per ogni tipologia di pesca.

Oltre al tesserino regionale di pesca controllata, ogni pescatore deve essere dotato di un tesserino per la segnatura del pesce pescato rilasciato insieme al permesso di pesca. Il pescatore dovrà seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel tesserino, in particolare per quanto riguarda la segnatura, a mezzo penna a sfera indelebile, del pesce catturato, pena le sanzioni previste dall'art. 8.

Sia nel tesserino regionale, sia nel permesso rilasciato vanno immediatamente registrate, a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato in base alle due tipologie di pesca ammesse, di cui all' art. 1.

Il tesserino segnacature giornaliero dovrà essere riconsegnato il giorno stesso nelle apposite cassette presso le bacheche di accesso alle acque interessate o presso i rivenditori autorizzati. Nel tesserino, una tabella riassume i codici numerici che identificano i corpi idrici in gestione al Comune che dovranno essere indicati nell'apposita colonna del tesserino segnacature.

All'inizio della giornata di pesca prescelta il pescatore deve scrivere negli appositi spazi la data e il codice del corpo idrico in cui si pesca (TRATTO BLU o TRATTO VERDE).

Se la pesca, nella stessa giornata, viene effettuata in diversi corpi idrici, si deve, nelle righe sottostanti, ripetere la data ed indicare il nuovo codice del corpo idrico. La somma delle catture effettuate lo stesso giorno in diversi corpi idrici non può comunque essere superiore a 5 capi. Prima di rimettere la lenza in acqua, ogni cattura deve essere segnata negli spazi appositamente riservati indicando la misura del pesce espressa in centimetri. La segnatura va effettuata usando

# **COMUNE DI VILLA MINOZZO**

## **AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO**

### **“VILLA MINOZZO”**

solo una biro indelebile. Sono vietate le cancellature e le correzioni. Il pescatore che nell'arco della giornata si reca a pescare più volte e non intende portare con sé i pesci catturati, deve cerchiare le catture precedenti della medesima giornata, anche se effettuate in bacini con codici diversi, sbarrare le caselle vuote ed utilizzare una nuova riga in cui inserire nuovamente data e codice del nuovo corpo idrico.

I pescatori, al termine dell'attività dovranno riconsegnare il permesso, depositandolo nelle apposite cassette poste sul percorso dell'area ed identificate con apposita cartellonistica. Qualora si valuti una presenza eccessiva di pescatori, anche in relazione alla compatibilità con le altre modalità di fruizione del corso d'acqua, il Comune può sospendere il rilascio di ulteriori permessi. Il rilascio può riprendere in concomitanza con l'uscita dall'Area da parte di pescatori precedentemente autorizzati. Il Comune potrà avvalersi anche di guardie ittiche volontarie per il controllo dell'attività nell'Area.

Il tesserino segnacatture annuale (stagionale) dovrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre di ogni anno. La richiesta di un nuovo tesserino segnacatture stagionale sarà subordinata alla riconsegna del precedente e comporterà il rinnovo del permesso di pesca con il conseguente versamento dell'importo previsto.

#### **Art. 5 – Sistemi di pesca, esche ed attrezzi consentiti**

Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:

- canna singola con o senza mulinello;
- amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato o limato;
- esche naturali ad eccezione delle larve di mosca carnaria ove consentite;
- sistema a “moschera” o “camolera”: con non più di 2 mosche artificiali con galleggiante o piombo terminale;
- sistema a mosca con coda di topo: con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di 2 mosche artificiali;
- sistema a cucchiaino (spinning): con l'uso del cucchiaino, devon, pesciolini finti, minnow, tutti con amo singolo; va inteso che l'ancoretta dovrà essere sostituita da amo singolo senza ardiglione. Inoltre, nel caso di esche con più ancorette (come nel caso del pesciolino artificiale, minnows, ecc..), dovranno essere sostituite con massimo 2 ami singoli senza ardiglione.

In tutte le acque della Riserva è vietata qualsiasi forma di pasturazione e pesca con esca costituita da pesciolino vivo.

#### **Art. 6 – Tutela del pesce, modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento**

In caso di cattura di esemplari che vengono slamati e rimessi in libertà, è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua, dopo aver

# **COMUNE DI VILLA MINOZZO**

## **AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO**

### **“VILLA MINOZZO”**

opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno, è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Villa Minozzo, esclusivamente trote Mediterranee provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.). La quantità delle trote immesse per l'intero periodo di pesca verrà definita sulla base dell'afflusso di utenti e dell'intensità di prelievo verificata. Le dimensioni dovranno essere non inferiori ai 25 cm di lunghezza per quanto riguarda il pesce adulto. Potranno essere effettuati ripopolamenti con trotelle 4 -6 cm per mantenere strutturata la popolazione.

I ripopolamenti ittici nelle aree ricomprese nei Siti della Rete Natura 2000 andranno eseguiti solo previa valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore e calibrati sulla base della capacità portante dell'ambiente di semina e delle comunità faunistiche presenti.

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia unitamente alla relazione di cui al presente regolamento.

#### **Art. 7 – Divieti**

##### **Attrezzi**

- a) vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.

##### **Altri divieti**

- a) è vietato cedere e/o ricevere da terzi sul luogo di pesca il pesce allamato o pescato, che dovrà essere trattenuto nel proprio cesto o carniere e segnato sui propri tesserini segnacatture;
- b) è vietata la pesca subacquea;
- c) è vietata la pesca a strappo;
- d) è vietata la pesca dai ponti;
- e) è vietata la pesca dagli sbarramenti, dalle dighe, dalle zone recintate;
- f) è vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra (ivi compreso i contenitori di esche) lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
- g) è vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- h) è vietato detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate precedenti.

#### **Art. 8 – Sanzioni**

In caso di violazione delle leggi regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti nonché da eventuali regolamenti Provinciali e/o Comunali applicabili.

# **COMUNE DI VILLA MINOZZO**

## **AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO**

### **“VILLA MINOZZO”**

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della re-immissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca dell'Area per due anni consecutivi.

#### **Art. 9 – Disposizioni finali**

E' fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11/2012 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Regione Emilia-Romagna.

#### **AVVERTENZE**

- Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittogenici ed anche biologici o ambientali in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario;
- Il Concessionario si riserva, altresì, il diritto di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale e nel rispetto della vigente normativa regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati.
- In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca della Riserva per due anni consecutivi

#### **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**

Gli introiti del Comune derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote Mediterranee anche al di fuori dell'area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative. In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua

**COMUNE DI VILLA MINOZZO**  
**AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE DOLO**  
***“VILLA MINOZZO”***

**VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ**

**Entro il 31 dicembre di ogni anno**, il Comune deve presentare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia una relazione sulla gestione dell'area nella quale devono essere indicate le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota mediterranea; all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

**Con cadenza triennale** la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti sui singoli tratti oggetto di gestione particolare, seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'Area di Pesca Regolamentata.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/288

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/288

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 322 del 07/03/2022

Seduta Num. 12

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi